

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE
CONCERNENTE:

“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEPOLTURA DEI FETI”

di iniziativa dei consiglieri

Alessandro Capriccioli
(+Europa Radicali)

Marta Bonafoni
(Lista Civica Zingaretti)

Art. 1
(*Finalità*)

1. La Regione, con la presente legge, nel rispetto dei principi di libera scelta e di appartenenza religiosa, disciplina le modalità relative al trasporto ed alla sepoltura dei prodotti del concepimento nei casi di interruzione della gravidanza.

Art. 2
(Autorizzazione al trasporto ed alla sepoltura)

1. Le aziende del servizio sanitario regionale autorizzano il trasporto e la sepoltura dei prodotti del concepimento esclusivamente previa richiesta esplicita della donna che ha interrotto la gravidanza.

2. Nella richiesta di cui al comma 1, la donna che ha interrotto la gravidanza può altresì indicare un nome e/o un simbolo religioso da apporre nel luogo di sepoltura. In assenza di tale indicazione la sepoltura avviene senza alcuna indicazione in ordine al nome e/o al simbolo religioso.

Art. 3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

RELAZIONE

In seguito alla vicenda recentemente emersa sulla stampa in merito alla sepoltura di feti e prodotti del concepimento con apposizione di croci e indicazione del nome delle donne, la Regione intende intervenire per disciplinare in maniera chiara le modalità di sepoltura di feti e prodotti del concepimento.

La sepoltura dei feti con una croce recante il nome della donna, in assenza di sua esplicita richiesta, oltre a costituire la violazione di un dato sensibile viene eseguita senza alcun rispetto della dignità e della libertà di scelta delle donne.

La presente proposta di legge, dunque, si propone di disciplinare la materia con chiarezza, disponendo che la possibilità di trasportare e seppellire i prodotti del concepimento sia subordinata a un'espressa richiesta della donna che ha interrotto la gravidanza; allo stesso modo essa precisa che l'eventuale apposizione di nomi e/o di simboli religiosi nel luogo di sepoltura possa avvenire esclusivamente se la donna ha manifestato espressamente una volontà in tal senso.

La presente proposta di legge si compone di tre articoli.

L'articolo 1 esprime le finalità della legge.

L'articolo 2, a carattere dispositivo, prevede che le aziende del servizio sanitario regionale autorizzino il trasporto e la sepoltura dei prodotti del concepimento esclusivamente previa richiesta esplicita della donna, e aggiunge che l'apposizione di simboli o di eventuali nomi sia anch'essa subordinata ad analoga richiesta.

Il terzo articolo, anche in considerazione dell'urgenza di provvedere alla disciplina della materia, stabilisce che la legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R..